

**Ordinanza**  
**sulla protezione delle topografie di prodotti**  
**a semiconduttori**  
**(Ordinanza sulle topografie, OTo)**

del 26 aprile 1993 (Stato 21 dicembre 2004)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 2 capoverso 2, 12 e 18 della legge federale del 9 ottobre 1992<sup>1</sup> sulle topografie (LTo);

visto l'articolo 13 della legge federale del 24 marzo 1995<sup>2</sup> sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI),<sup>3</sup>

*ordina:*

## **Sezione 1: Disposizioni generali**

### **Art. 1**           Competenza

<sup>1</sup> L'esecuzione dei compiti amministrativi derivanti dalla LTo, nonché l'esecuzione della presente ordinanza, sono di competenza dell'Istituto della proprietà intellettuale (Istituto).<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Fanno eccezione l'articolo 12 LTo e gli articoli 16 a 19 della presente ordinanza, la cui esecuzione è di competenza dell'Amministrazione delle dogane.

### **Art. 2**           Lingua

<sup>1</sup> Gli scritti indirizzati all'Istituto<sup>5</sup> devono essere redatti in una lingua ufficiale svizzera.

<sup>2</sup> L'Istituto può esigere una traduzione nonché un attestato di conformità entro una determinata scadenza per i documenti probatori che non sono stati redatti in una lingua ufficiale; se gli atti richiesti non vengono forniti, i documenti probatori sono considerati non pervenuti.

RU 1993 1834

<sup>1</sup> RS 231.2

<sup>2</sup> RS 172.010.31

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5156).

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5156).

<sup>5</sup> Espressione sostituita dal n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5156). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

**Art. 2a<sup>6</sup>** Firma

<sup>1</sup> Le domande e la documentazione devono essere firmate.

<sup>2</sup> Mancando la firma legalmente valida su una domanda o un documento, la data di presentazione originaria è riconosciuta qualora una domanda o un documento identico per contenuto e firmato sia fornito entro un mese dall'ingiunzione da parte dell'Istituto.

<sup>3</sup> La firma sulla domanda d'iscrizione nel registro non è necessaria. L'Istituto può designare altri documenti per i quali non è necessaria la firma.

**Art. 2b<sup>7</sup>** Comunicazione elettronica

<sup>1</sup> L'Istituto può autorizzare la comunicazione elettronica.

<sup>2</sup> Determina le modalità tecniche e le pubblica in modo adeguato.

**Art. 3<sup>8</sup>** Emolumenti

Gli emolumenti esigibili giusta la LTo o la presente ordinanza si fondano sull'ordinanza del 25 ottobre 1995<sup>9</sup> sulle tasse dell'Istituto federale della proprietà intellettuale.

**Sezione 2: Procedura di deposito della domanda d'iscrizione****Art. 4** Pluralità di richiedenti

<sup>1</sup> Se più persone presentano una topografia, l'Istituto può invitarle a designare una di loro oppure una terza persona quale rappresentante comune.

<sup>2</sup> Fintanto che non è designato alcun rappresentante nonostante l'invito dell'Istituto, è considerata rappresentante la prima persona figurante sulla domanda.

**Art. 5** Documenti necessari all'identificazione

<sup>1</sup> Ai fini dell'identificazione e della rappresentazione concreta della topografia sono ammessi i seguenti documenti:

- a. disegni o fotografie di circuiti (layouts) per la produzione del prodotto a semiconduttori;
- b. disegni o fotografie di maschere o parti di maschere per la produzione del prodotto a semiconduttori;
- c. disegni o fotografie di singoli strati del prodotto a semiconduttori.

<sup>6</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5037).

<sup>7</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5037).

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5037).

<sup>9</sup> [RU **1995** 5174, **1997** 773]. Vedi ora Reg. del 28 apr. 1997 sulle tasse dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RS **232.148**).

<sup>2</sup> Possono pure essere depositati supporti di dati che riportano singoli strati della topografia in forma digitalizzata oppure la relativa stampa su carta, nonché il prodotto a semiconduttori stesso.

<sup>3</sup> I documenti devono essere presentati nel formato DIN A4 (21×29,7 cm) oppure così piegati. I disegni, i piani o le fotografie a vasta superficie che non possono essere piegati vanno presentati in rotoli che non devono eccedere 1,5 m di lunghezza e 15 cm di diametro.

<sup>4</sup> Nella misura in cui autorizza l'inoltro elettronico dei documenti necessari all'identificazione (art. 2*b*), l'Istituto può definire esigenze divergenti da quelle previste nel presente articolo; pubblica tali esigenze in modo adeguato.<sup>10</sup>

#### **Art. 6** Domanda incompleta

<sup>1</sup> L'Istituto concede al richiedente un termine per completare una domanda d'iscrizione incompleta o lacunosa.

<sup>2</sup> Se alla scadenza del termine la domanda non è stata rettificata, l'Istituto non entra nel merito.

### **Sezione 3: Registro delle topografie**

#### **Art. 7** Contenuto del registro

L'Istituto iscrive i dati seguenti nel registro:

- a. il numero di registrazione;
- b. la data del deposito della domanda;
- c. il nome o la ragione sociale nonché l'indirizzo del richiedente o del suo avente causa;
- d. il nome e l'indirizzo del produttore;
- e. la designazione della topografia;
- f. la data e il luogo dell'eventuale prima commercializzazione della topografia;
- g.<sup>11</sup> la data della pubblicazione;
- h. i cambiamenti della dimora abituale o della sede commerciale degli aventi diritto alla topografia;
- i. le restrizioni della facoltà di disporre ordinate dai tribunali o dalle autorità cui compete l'esecuzione forzata;
- k. la data della radiazione.

<sup>10</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5037).

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'all. all'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RS **232.121**).

**Art. 8** Fascicolo dei documenti

L'Istituto tiene un fascicolo per ogni topografia.

**Art. 9** Segreto di fabbricazione e segreto d'affari

<sup>1</sup> I documenti probatori messi agli atti, che rivelano segreti di fabbricazione o segreti d'affari, possono essere archiviati separatamente se ne è fatta richiesta.

<sup>2</sup> I documenti che servono all'identificazione della topografia giusta l'articolo 5 non possono essere archiviati separatamente nella loro totalità.

<sup>3</sup> Il fascicolo fa menzione dell'esistenza di documenti archiviati separatamente.

<sup>4</sup> Dopo aver sentito gli aventi diritto alla topografia iscritti nel registro, l'Istituto decide se i documenti archiviati separatamente possono essere consultati o meno.

**Art. 10** Attestato

Una volta effettuata la registrazione, l'Istituto rilascia un attestato.

**Art. 11**<sup>12</sup> Pubblicazione

<sup>1</sup> L'Istituto pubblica i dati iscritti nel registro.

<sup>2</sup> Esso designa l'organo di pubblicazione.

<sup>3</sup> Su domanda e previo rimborso delle spese, l'Istituto esegue copie su carta dei dati pubblicati esclusivamente in forma elettronica.<sup>13</sup>

<sup>4</sup> ...<sup>14</sup>

**Art. 12** Modifica e radiazione di iscrizioni nel registro

<sup>1</sup> La richiesta di modifica di iscrizioni registrate (art. 7 lett. c, h o i) è soggetta a emolumento.<sup>15</sup>

<sup>2</sup> Se per la stessa topografia è chiesta contemporaneamente la registrazione di più modifiche, è dovuto un unico emolumento.<sup>16</sup>

<sup>3</sup> Per le modifiche determinate da una sentenza che ha forza esecutiva o da un provvedimento esecutivo, nonché per le restrizioni della facoltà di disporre pronunciate da tribunali e autorità d'esecuzione non viene riscosso alcun emolumento. La richiesta di modifica deve essere corredata di una copia della sentenza e dell'attestato relativo all'esecutività.<sup>17</sup>

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. all'O dell'8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RS **232.121**).

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5037).

<sup>14</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5037).

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5037).

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5037).

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5037).

<sup>4</sup> Le modifiche sono riportate nel fascicolo, iscritte nel registro e attestate dall'Istituto.

<sup>5</sup> La radiazione totale è esente da emolumenti. Per una radiazione parziale, l'Istituto riscuote un emolumento.<sup>18</sup>

#### **Art. 13** Rettifica

<sup>1</sup> Gli errori di registrazione vengono rettificati senza indugio su richiesta dell'avente diritto alla topografia.

<sup>2</sup> Qualora l'errore fosse imputabile all'Istituto, la rettifica viene effettuata d'ufficio.

#### **Art. 14**<sup>19</sup> Estratti del registro

L'Istituto rilascia estratti del registro su richiesta e dietro pagamento di un emolumento.

#### **Art. 15** Conservazione e restituzione

<sup>1</sup> L'Istituto conserva gli atti, nonché i supporti di dati e i prodotti a semiconduttori depositati per vent'anni a contare dalla data del deposito della domanda valevole.

<sup>2</sup> I supporti di dati e i prodotti a semiconduttori di cui non viene richiesta la restituzione dopo la scadenza del termine di conservazione possono essere restituiti d'ufficio. Qualora fosse impossibile stabilire l'indirizzo degli aventi diritto, gli oggetti depositati vengono distrutti insieme agli atti.

### **Sezione 4: Intervento dell'Amministrazione delle dogane**

#### **Art. 16**<sup>20</sup> Portata

L'intervento dell'Amministrazione delle dogane copre l'importazione e l'esportazione di prodotti a semiconduttori in merito ai quali esiste il sospetto che la messa in circolazione violi la legislazione vigente in Svizzera relativa alla protezione di topografie di prodotti a semiconduttori, nonché l'immagazzinamento di siffatti prodotti in un deposito doganale.

<sup>18</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5037).

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5037).

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU **1995** 1779).

**Art. 17** Domanda d'intervento

<sup>1</sup> Gli aventi diritto devono presentare la domanda d'intervento alla Direzione generale delle dogane. In casi urgenti, la domanda può essere presentata direttamente all'ufficio doganale attraverso il quale si presume che i prodotti a semiconduttori sospetti siano importati o esportati.<sup>21</sup>

<sup>2</sup> La domanda ha effetto per due anni, a meno che all'atto del deposito sia stata fissata una durata inferiore. La domanda è rinnovabile.

**Art. 18** Ritenzione

<sup>1</sup> Se l'ufficio doganale trattiene prodotti a semiconduttori, ne assume la custodia dietro pagamento di un emolumento oppure li affida a terzi, a spese del richiedente.<sup>22</sup>

<sup>2</sup> Il richiedente è autorizzato ad esaminare i prodotti a semiconduttori trattenuti. Gli aventi diritto a disporre dei prodotti a semiconduttori possono assistere all'esame.

<sup>3</sup> Qualora, prima della scadenza del termine previsto all'articolo 77 capoverso 2 e al capoverso 2<sup>bis</sup> legge del 9 ottobre 1992<sup>23</sup> sul diritto d'autore, risulti che il richiedente non possa ottenere provvedimenti cautelari, i prodotti a semiconduttori sono sblocati immediatamente.<sup>24</sup>

**Art. 19<sup>25</sup>** Emolumenti

Gli emolumenti riscossi per una domanda d'intervento, nonché per la custodia di prodotti a semiconduttori trattenuti, sono stabiliti nell'ordinanza del 22 agosto 1984<sup>26</sup> sulle tasse dell'amministrazione delle dogane.

**Sezione 5: Entrata in vigore****Art. 20**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1993.

<sup>21</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU **1995** 1779).

<sup>22</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5037).

<sup>23</sup> RS **231.1**

<sup>24</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU **1995** 1779).

<sup>25</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2004 (RU **2004** 5037).

<sup>26</sup> RS **631.152.1**